

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30209 Anno 2021

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CATALDI MICHELE

Data pubblicazione: 27/10/2021

ORDINANZA

sul ricorso 6131-2020 proposto da:

DELLA VALLE SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ARIODANTE FABRETTI, 8, presso lo studio dell'avvocato
DESIDERIA BOGGETTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato GIUSEPPE CARRETTO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

avverso la sentenza n. 1294/3/2018 ^{DEF. 12 01-10 2018} della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della LIGURIA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6769
2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

Rilevato che:

Sandro Della Valle, che esercita l'attività di trasportatore, propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso in materia di Irpef, Irap ed Iva relative all'anno d'imposta 2011, con il quale erano stati recuperati a tassazione sia i costi relativi alla manutenzione di automezzi; sia le differenze negli importi delle fatture emesse dal ricorrente, rispetto a quelle registrate nella contabilità di una s.n.c. sua cliente.

L'Amministrazione si è costituita senza articolare difese.

La proposta formulata dal relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., alle parti.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «l'omessa pronuncia su domanda/questione oggetto di specifica doglianza del ricorrente; violazione dell'art. 112 cpc; conseguente nullità della sentenza. Error in procedendo. ».

Assume il ricorrente che sarebbe mancata un pronuncia sulla questione, che aveva posto nei giudizi di merito, della veridicità delle fatture che egli aveva registrato nella sua contabilità e della corretta imputazione delle corrispondenti somme che la

cliente gli avrebbe pagato con assegni. Riprodotta nel mezzo la ricostruzione dell'imputazione dei pagamenti ricevuti esposta nel ricorso di primo grado, il ricorrente lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata sul punto, benché decisivo.

Il motivo non è fondato.

Infatti, sulla questione dei pagamenti della cliente e della loro correlazione delle fatture la sentenza impugnata, per quanto con motivazione sintetica, si è pronunciata espressamente in sede di decisione del primo motivo d'appello, per cui non sussiste l'omessa pronuncia

Ove poi, con il mezzo in questione, il ricorrente abbia inteso nella sostanza censurare anche, o piuttosto, che la CTR non avrebbe fatto riferimento a documenti provenienti dal contribuente (invero non specificati nel motivo), va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021). E comunque, qualora il ricorrente avesse inteso affermare l'omesso esame (non meramente di un documento, ma) di un fatto storico,

commessa da parte della CTR nel valutare la correlazione tra pagamenti e fatture, avrebbe dovuto proporre il motivo di cui al ridetto art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Invero, dalla lettura dell'intero corpo del motivo si ricava che l'intenzione effettiva del ricorrente è quella di contestare la conclusione con la quale, all'esito dell'esame in fatto compiuta dalla CTR, è stato accertato che non vi era totale corrispondenza tra i due dati correlati, per sostituire a tale ricostruzione quella sostenuta dal contribuente. Ma non è ammissibile attingere il giudizio di fatto in questa sede di legittimità, neppure sotto l'apparente deduzione di uno dei vizi tassativamente indicati dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

2. Con il secondo motivo il contribuente ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere erroneamente il giudice *a quo*, decidendo sul motivo d'appello relativo al rilievo attinente l'inerenza dei costi per riparazioni di automezzi del contribuente, escluso di poter valutare le "dichiarazioni sostitutive" rese dai terzi riparatori, pena il sostanziale aggiramento del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

Il motivo è fondato.

Infatti, in tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede

extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 9903 del 27/05/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6616 del 16/03/2018, *ex plurimis*).

All'accoglimento del secondo motivo segue la cassazione *in parte qua* della sentenza, con rinvio al giudice *a quo* per i necessari accertamenti.

P. Q. M.

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 7 luglio 2021

Il Presidente

Dott. Antonio Greco

